

## **IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER GLI SCAMBI DI MATERIALI DI ARMAMENTO PER LA DIFESA**

VISTO l'art. 6 della **legge 9 luglio 1990, n. 185**, che attribuisce al CISD poteri di indirizzo e di direttiva;

VISTI l'art. 1 della stessa legge n. 185 del 1990 e la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, recanti indirizzi generali dell'attività di controllo;

UDITA la relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATA l'opportunità, ai fini di maggiore certezza e trasparenza, di precisare le modalità di concreta attivazione di taluni dei criteri vigenti in materia di rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 13 della legge n. 185 del 1990, anche alla luce della dichiarazione adottata in materia dal Consiglio Europeo di Lussemburgo del 28-29 giugno 1991;

CONSIDERATA la necessità di definire talune modalità applicative del principio di "appropriata cautela", nel rilascio delle autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento verso Paesi in aree di tensione e/o di latente conflittualità, quali attualmente il Medio Oriente e la Regione dei Golfo;

DELIBERA:

1. Ai fini dell'art. 6, comma 5, della legge n. 185 del 1990, il divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento è direttamente ed immediatamente operativo - fino a quando permangano le relative condizioni - verso:

a) i Paesi nei cui confronti sia dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della Cooperazione Politica Europea (art. 1, comma 6, lettera e), della legge n. 185/1990; paragrafo 1.3, lettera b), della delibera CISD del 3 agosto 1990);

b) i Paesi a carico dei quali siano formalmente accertate, da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite o delle appropriate istanze della Cooperazione Politica Europea, gravi violazioni delle convenzioni politiche internazionali in materia di diritti dell'uomo (art. 1, comma 6, lettera d), della legge n. 185/1990; paragrafo 1.3, lettera e), della delibera CISD del 3 agosto 1990).

2. Il rilascio di autorizzazioni all'esportazione e al transito di materiali di armamento verso Paesi in aree di tensione e/o di latente conflittualità, salvo quelli che rientrano nelle ipotesi di cui al precedente punto 1, nonché in quelle di cui all'art. 1, comma 5, e comma 6, lettere a), b) ed e) della legge n. 185/1990 - nei confronti dei quali occorre procedere con "appropriata cautela", dovrà essere limitato ad una o più delle tipologie di materiale di seguito indicate:

a) parti di ricambio, assistenza tecnica, munizionamento;

b) sistemi per la cosiddetta "difesa di punto";

c) armamento non letale, di supporto ed "ancillare", con riferimento alle categorie e) ("non weapon platforms") e d) ("ancillary equipment") dei possibili contenuti di un embargo, secondo quanto deliberato in sede CPE il 9 luglio 1991.

Eventuali deroghe al divieto di cui al presente punto 2. potranno essere concesse di volta in volta dal CISD.

Le limitazioni di cui al presente punto 2. non si applicano alle operazioni di esportazione e di transito verso i Paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo.

La presente deliberazione sarà comunicata alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Roma, 12 dicembre 1991